

PROGRAMMA NAZIONALE “INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027”

CONVENZIONE

per l'espletamento da parte della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC), delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito delle Priorità 1 “Sostegno all’Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”, della Priorità 2 “Child Guarantee” finanziate dal FSE+, della Priorità 4 “Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica” finanziata dal FESR, della Priorità 5. “Assistenza tecnica FSE+” e della Priorità 6. “Assistenza tecnica FESR” del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”

TRA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, 00192 Roma, C.F. 80237250586, rappresentato, ai fini del presente atto, da Paolo Onelli, nella sua qualità di Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

E

La Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC), Organismo Intermedio del PN Inclusione, con sede in Roma, Via Crescenzo n. 17/C, 00193 Roma, C.F. 96569850587, rappresentato, ai fini del presente atto, da Gabriella De Stradis nella sua qualità di Direttore Generale della suddetta Direzione

di seguito denominati le “Parti”

VISTO

- la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno

2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'art. 71, paragrafo 3, del reg. (UE) 2021/1060 che stabilisce che *“l'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”*;
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” e ss.mm.ii.;
- l'Accordo di partenariato con la Repubblica Italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- il Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027” CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito “PN Inclusione”) per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022;
- la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», così come modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140;
- il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2022 che ha individuato, nell'ambito della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la Divisione III con compiti di Autorità di gestione (di seguito "AdG") dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020, AdG del programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE+) Programmazione 2021-2027, Coordinamento e gestione;
- il Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 che ha individuato nel Dirigente *pro tempore* della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'AdG del PN Inclusione e Lotta alla Povertà (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- il D.P.C.M. n. 84/2015 e ss.mm. ii., Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;
- l'articolo 2 del predetto Decreto Ministeriale con il quale alla Direzione Generale vengono attribuite le funzioni di coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale, comunitaria e di coesione, inerenti il perseguimento degli obiettivi di organizzazione del sistema giustizia del Ministero. Nell'ambito di tali funzioni, la medesima Direzione assicura altresì il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione dei programmi e degli interventi;
- l'articolo 4 del Decreto Ministeriale citato, con il quale vengono istituiti uffici dirigenziali non generali con compiti di supporto tecnico amministrativo e attività di verifica ed analisi della programmazione comunitaria, nazionale, regionale e dei fondi di coesione a fini di impulso e supporto tecnico dei programmi e degli interventi volti al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti il sistema giustizia. Nell'ambito di tali funzioni viene previsto che la Direzione Generale espliciti altresì attività di supporto tecnico nelle relazioni con le istituzioni comunitarie, nazionali e regionali nonché di monitoraggio delle fasi di programmazione, attuazione e rendicontazione dei programmi e degli interventi svolti;
- il Decreto Direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023 con il quale è stato approvato il "Sistema di gestione e Controllo" (Si.Ge.Co) del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, corredato dai relativi allegati;
- il Decreto Direttoriale n. 236 del 21 luglio 2023 con il quale sono state approvate le "Indicazioni operative per il controllo preliminare per la costituzione di Organismi Intermedi (OOII) ai sensi dell'art. 71, par. 3, del Reg. (UE) 2021/1060";

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito del PON Inclusione 2014-2020 (PO I FEAD), approvato dalla Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) n. 10130 del 18 dicembre 2014, modificata da ultimo dalla Decisione di esecuzione C(2023) n. 7515 del 20 novembre 2023, a titolarità della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e la Programmazione Sociale, quest'ultima ha

individuato la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia quale Organismo Intermedio;

- con apposita Convenzione del 13 giugno 2018, e successivo Addendum del 4 luglio 2022, tra la Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale - Autorità di Gestione PON e la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, quest'ultima è stata designata quale Organismo Intermedio nelle attività di gestione del Programma Operativo Nazionale (di seguito PON) "Inclusione" FSE 2014-2020;
- il PN Inclusione prevede Azioni specifiche che la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale intende attuare mediante delega di funzioni alla Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, con particolare riferimento:
 - alla Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà", **Obiettivo specifico h) ESO4.8.** "Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati" (FSE+) e **Obiettivo specifico k) ESO4.11.** "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità" (FSE+);
 - alla Priorità 2 "Child Guarantee", **Obiettivo specifico k) ESO4.11.** "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità" (FSE+);
 - alla **Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica", Obiettivo specifico d.iii) RSO4.3.** "Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali" (FESR), ed è stata individuata, pertanto, la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia come OI anche nell'ambito del PN Inclusione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
 - alla **Priorità 5. "Assistenza tecnica FSE+";**
 - alla **Priorità 6. "Assistenza tecnica FESR".**
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060, si

rende necessario disciplinare mediante atto scritto le funzioni che la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, in qualità di AdG del PN Inclusione, intende delegare alla Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCP) in qualità di OI;

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., prevede, all'art. 15, la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per la disciplina di attività di interesse comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SOPRA INDIVIDUATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse ed i documenti citati nel presente accordo, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Oggetto

1. La presente Convenzione identifica e disciplina le funzioni che l'AdG delega alla Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, quale OI per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle Priorità 1. "Sostegno all'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà", Priorità 2. "Child Guarantee", finanziate dal FSE+, Priorità 4. "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica" finanziata dal FESR, della Priorità 5. "Assistenza tecnica FSE+" e della Priorità 6. "Assistenza tecnica FESR" del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021- 2027;
2. la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, quale OI, assume la delega per la realizzazione delle Azioni indicate nel Piano di utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 4 entro le **Priorità:**
 - **1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" Obiettivo specifico h) ESO4.8.** "Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati" (FSE+) e **Obiettivo specifico k) ESO4.11.** "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità" (FSE+);

- **2 “Child Guarantee”, Obiettivo specifico k) ESO4.11.** “Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità” (FSE+);
- **4 “Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica”, Obiettivo specifico d.iii) RSO4.3.** “Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali” (FESR).

A tal fine, per l'espletamento delle predette azioni, la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia assume la responsabilità di cui alle funzioni di selezione, gestione, controllo e rendicontazione delle spese ai sensi degli artt. 72, 73, 74 del Regolamento (UE) 2021/1060, secondo quanto stabilito nei documenti citati nelle premesse nonché nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all'art. 69, paragrafo 1, del sopra citato Regolamento.

- **5. “Assistenza tecnica FSE+”;**
 - **6. “Assistenza tecnica FESR”.**
3. Le Parti, ferma restando l'autonomia amministrativa di cui agli ordinamenti nazionali di riferimento, si impegnano alla piena collaborazione per la necessaria condivisione di tutti gli atti necessari ad assicurare una efficiente ed efficace attuazione del PN Inclusionione.

Art. 3

Funzioni delegate

1. Con riferimento alle Priorità e agli obiettivi specifici indicati al precedente art. 2, per le operazioni attuate attraverso le dotazioni finanziarie indicate al successivo art. 6, la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) assume la delega, nell'ambito di quanto disposto al precedente articolo 2, delle seguenti funzioni in qualità di OI:
 - a. selezione delle operazioni in conformità agli artt. 63 e 73 del Regolamento (UE) 2021/1060, all'art. 16 del Regolamento (UE) 2021/1057 e al documento descrittivo della Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PN Inclusionione, come approvato ed eventualmente aggiornato dal Comitato di Sorveglianza;
 - b. monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle operazioni come indicato dall'art. 17 e dall'allegato I al Regolamento (UE) 2021/1057;
 - c. verifiche di gestione (amministrative e in loco) ai sensi dell'art. 74, paragrafo 1 e 2 del

Regolamento (UE) 2021/1060;

- d. adozione di tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi;
 - e. verifica della legittimità e regolarità delle spese da attestare all'AdG
 - f. attestazione all'AdG delle spese sostenute e rendicontate dai beneficiari;
 - g. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore per tutta la durata PN Inclusionione, relativamente alle funzioni delegate.
2. Le funzioni delegate sono svolte dalla Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) sotto la responsabilità dell'AdG, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060.
 3. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione, la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) si impegna a mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati alla piena e completa realizzazione degli interventi delegati ed alle attività previste nella presente Convenzione.

Art. 4

Adempimenti e obblighi della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia nel ruolo di Organismo Intermedio

1. la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) è tenuta a:
 - a. inviare i documenti che descrivono la struttura (organigramma) dell'OI e le informazioni circa la dotazione del personale per ogni funzione (funzionigramma), successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione al fine dell'integrazione della struttura dell'OI nel Sistema di Gestione e Controllo (di seguito "Si.Ge.Co.") dell'AdG a cui lo stesso farà riferimento;
 - b. assicurare che tutti i documenti di cui alle piste di controllo previste ai sensi dell'art.69 e dall'allegato XIII del Regolamento (UE) 2021/1060 siano conservati in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 82 del Regolamento sopracitato;
 - c. presentare un Piano di utilizzo dei finanziamenti con relativo calendario annuale per il periodo compreso tra il 2024 e il 2029 (comprensivo del dettaglio degli interventi previsti, della dotazione finanziaria, del cronoprogramma di avanzamento fisico e finanziario e degli indicatori di output e risultato) e fornire le informazioni ed i dati relativi ai progressi compiuti nell'ambito del Piano relativamente al raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali, con particolare riferimento a quelli fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, ciò al fine di consentire all'AdG di trasmettere elettronicamente alla Commissione i dati nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 42 del Regolamento (UE) 2021/1060 oltre che per consentire all'AdG di effettuare un monitoraggio periodico di attuazione della presente Convenzione;

- d. garantire che le azioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri approvati in sede di Comitato di Sorveglianza e relativi agli appalti pubblici di servizi e agli avvisi per il finanziamento di attività in concessione;
- e. garantire, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento (UE) 2021/1060, che i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati del Programma, al fine di assicurare la sicurezza, l'integrità, la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti;
- f. secondo le modalità descritte al punto precedente, provvedere periodicamente, secondo le scadenze indicate nel Manuale delle procedure, alla trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate con risorse del PN Inclusione sul sistema informativo adottato dall'AdG per il monitoraggio e il controllo degli interventi della programmazione 2021-2027;
- g. fornire all'AdG, per quanto di competenza, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- h. custodire i documenti giustificativi riguardanti le operazioni selezionate, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- i. garantire che ciascun beneficiario mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle singole operazioni, ferme restando le norme contabili nazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- j. garantire, subordinatamente alle disponibilità finanziarie, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della relativa domanda di rimborso, ai sensi dell'art. 74, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2021/1060;
- k. assicurare l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi, consentendo all'AdG di procedere alla comunicazione di cui all'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- l. comunicare tempestivamente all'AdG informazioni e aggiornamenti in merito ai procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti le iniziative delegate;
- m. prestare ogni necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per le funzioni previste dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2021/1060, nonché all'AdG nell'ambito delle verifiche di sorveglianza di cui all'art. 72, paragrafo 1, lett. d), del Regolamento sopracitato;
- n. fornire al Punto di contatto per il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, designato dall'AdG con nota prot. 0008385 del 28 settembre 2022, ogni utile collaborazione nonché adeguati e tempestivi approfondimenti istruttori nel caso di reclami o di altri adempimenti necessari in materia di rispetto dei diritti fondamentali dell'UE;

- o. trasmettere elettronicamente all'AdG le informazioni occorrenti per il riesame annuale della performance (art. 41 del Regolamento (UE) 2021/1060), i dati del Programma (art. 42 del Regolamento (UE) 2021/1060), per la relazione finale in materia di performance del Programma (art. 43 del Regolamento (UE) 2021/1060), le informazioni occorrenti per le attività di valutazione del Programma (art. 44 del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 17 del Regolamento UE 1057/2021 e art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1058), per le previsioni di spesa (art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060) e per la presentazione dei conti (art. 98 del Regolamento (UE) 2021/1060), entro i termini che saranno indicati dall'AdG e comunque in tempi utili ad assicurare il rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060;
- p. garantire, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PN Inclusione, un costante ed efficace raccordo con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'Autorità medesima;
- q. assicurare, mediante verifiche amministrative e verifiche in loco la legittimità e regolarità delle spese sostenute dai beneficiari e incluse nelle rendicontazioni presentate all'AdG, accertando che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al PN Inclusion e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

Art.5

Adempimenti e obblighi in capo all'AdG

1. L'AdG è tenuta a:

- a. fornire le specifiche del sistema di gestione e controllo (di seguito "Si.Ge.Co.") del Programma e la manualistica in uso presso l'AdG, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza, a cui l'OI dovrà rifarsi o recependone integralmente i contenuti con apposito atto formale, o, laddove le specificità attuative degli interventi dell'OI, richiedano la predisposizione di apposita manualistica, predisponendo un proprio Manuale che sia "speculare" a quello dell'AdG e che costituirà oggetto di successiva attività valutativa da parte della stessa AdG;
- b. garantire la persistenza delle condizioni valutate ai fini della delega, compreso il requisito di separazione delle funzioni di gestione e controllo, svolgendo, in fase di esecuzione della delega, una verifica sulla capacità di gestione amministrativa e finanziaria dell'OI, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/1060;
- c. accertare che la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 40, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/1060;

- d. impegnarsi a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, secondo le modalità ivi indicate, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse a titolo di prefinanziamento e a seguito dei pagamenti intermedi;
- e. validare la domanda di rimborso inviata dall'OI, ai fini della successiva predisposizione della domanda di pagamento da inviare all'organismo incaricato della funzione contabile, a seguito delle verifiche di propria competenza mirate ad accertare l'effettivo svolgimento delle verifiche di gestione da parte dell'OI;
- f. informare la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del PN Inclusione che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI;
- g. assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, a carico della AdG, previsto dal Si.Ge.Co. adottato e dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art.6

Dotazione finanziaria per l'attuazione delle operazioni

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle operazioni di competenza dell'OI, a valere sulle risorse del PN Inclusione è stabilita nell'importo complessivo di euro 280.300.000 €, come di seguito ripartiti:
 - Priorità 1, Obiettivo specifico h) ESO4.8 e Obiettivo specifico k) ESO4.11, finanziati dal FSE+, Euro 146.000.000 (centoquarantaseimilioni/00);
 - Priorità 2, Obiettivo specifico k) ESO4.11, finanziato dal FSE+, Euro 29.000.000 (ventinovemilioni/00);
 - Priorità 4, Obiettivo specifico diiii) RSO4.3, finanziato dal FESR di Euro 100.000.000 (centomilioni/00);
 - Priorità 5, finanziata dal FSE+, Euro 3.350.000 (tremilionitrecentocinquantamila/00);
 - Priorità 6, finanziata dal FESR di Euro 1.950.000 (unmilionenovecentocinquantamila/00).
2. La Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) riceve, a titolo di anticipazione, un importo che verrà successivamente definito tra le parti per l'avvio delle attività previste nella presente Convenzione. La Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia si impegna a presentare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un Piano di utilizzo dei finanziamenti con relativo calendario annuale per il periodo compreso tra il 2024 e il 2029 (termine ultimo di ammissibilità della spesa ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) 2021/1060). A seguito dell'invio periodico dei rendiconti che attestano all'AdG le spese sostenute, l'AdG provvede al trasferimento all'OI delle relative risorse.
3. La dotazione finanziaria di cui ai commi precedenti è messa a disposizione dell'Organismo

Intermedio sulla contabilità speciale 05950 – Intervento “PN Inclusione 2021-2027” - intestata alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. A valere sulle risorse messe a disposizione, l’Organismo Intermedio predispone, mediante il sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per i rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE), le Disposizioni di Pagamento (DP) relative alle operazioni oggetto della convenzione. Le Disposizioni di Pagamento vengono successivamente inviate all’AdG che sottopone l’Ordine di Prelevamento Fondi (OPF) alla firma del responsabile della Contabilità Speciale, per l’autorizzazione al pagamento alla Banca d’Italia. Attraverso il Sistema informativo IGRUE, l’OI verifica l’avvenuto pagamento da parte della Banca d’Italia, con il relativo numero e data della quietanza.

4. La dotazione finanziaria di cui ai commi precedenti, nonché il relativo riparto, possono essere incrementati o ridotti, in funzione dei fabbisogni. Gli eventuali aggiornamenti di cui al comma 1 sono perfezionati attraverso uno scambio di note tra le parti della presente Convenzione.
5. Nell’eventualità di rettifiche finanziarie di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento (UE) 2021/1060 applicate per operazioni o gruppi di operazioni riferibili agli interventi delegati, l’OI assicura la copertura finanziaria per il corrispondente importo oggetto di rettifica, così come ogni altro soggetto deputato per la parte di propria competenza.

Art. 7

Sistema di Gestione e Controllo

1. La Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) si impegna a recepire con atto formale il Si.Ge.Co. e la relativa manualistica adottata dall’AdG o, laddove le specificità attuative degli interventi richiedano la predisposizione di apposita manualistica, predispone un proprio Manuale che sia “speculare” a quello dell’AdG e che costituirà oggetto di successiva attività valutativa da parte della AdG stessa.
2. La Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) si impegna ad informare l’AdG in merito ad eventuali cambiamenti del contesto organizzativo e normativo-procedurale adottato, tramite l’invio dei documenti che descrivono la nuova struttura (organigramma) dell’OI e le nuove informazioni circa la dotazione del personale per ogni funzione (funzionigramma).

Art. 8

Perseguimento degli obiettivi di spesa

1. L’OI informa tempestivamente l’AdG circa eventuali ritardi e/o ostacoli che possano comportare un rallentamento nell’attuazione degli interventi delegati.
2. L’AdG, al fine di garantire la più efficace ed efficiente gestione del PN Inclusione, monitora periodicamente l’attuazione degli interventi con riferimento all’assunzione degli impegni e

- all'avanzamento della spesa, nell'ambito di un corretto processo di supervisione del PN Inclusionione.
3. L'AdG, a salvaguardia delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi del PN Inclusionione, in presenza di ritardi nell'attuazione degli interventi delegati, promuove ogni necessaria azione correttiva ed attiva le necessarie procedure ove previste dai regolamenti anche con eventuale riferimento alla modifica della dotazione finanziaria assegnata agli interventi di competenza dell'OI.
 4. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, nonché della importanza sociale ed etica delle operazioni che dovranno essere attuate dal beneficiario e dall'OI, si impegnano all'attuazione della presente Convenzione secondo il principio di leale collaborazione.

Art. 9

Disimpegno

1. Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse dei Programmi ai sensi dell'art. 105 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'OI è tenuto a trasmettere entro i termini definiti dall'AdG, tramite il sistema informativo, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a verificare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di I livello, attestanti le spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate conformemente a quanto previsto dall'art. 91 del Regolamento (UE) 2021/1060, nel rispetto dei target di spesa definiti sulla base delle previsioni di spesa che l'OI trasmette alla AdG.
2. In caso di disimpegno dei Programmi ai sensi dell'art. 105 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'AdG potrà ridurre la dotazione finanziaria assegnata all'OI in misura corrispondente alla quota di spesa eventualmente non raggiunta.

Art. 10

Recuperi

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza, spetta all'OI rimborsare l'importo in questione.
3. L'OI è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 11

Rettifiche finanziarie

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento (UE) 2021/1060 calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'AdG e gli Organismi Intermedi interessati dall'irregolarità.
2. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui sopra è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Art. 12

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'AdG, nei confronti dell'OI, viene esercitato in caso di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nel presente atto di delega.
2. L'AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.

Art.13

Visibilità, trasparenza e comunicazione

1. Limitatamente agli interventi di propria competenza, l'OI adempie agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060, in particolare collaborando con l'AdG per le seguenti attività:
 - a. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 46 e dall'Allegato IX del RDC, per FSE+ e FESR;
 - b. trasmissione all'AdG dei dati e delle informazioni per l'aggiornamento del sito web del Programma, di cui all'art. 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 pubblicazione anche sul sito del Ministero della Giustizia delle informazioni obbligatorie trasmesse all'AdG e di eventuale ulteriore dettaglio, in coerenza con quanto definito nell'ambito del Piano di comunicazione del PN e da eventuali linee guida specifiche";
 - c. trasmissione all'AdG dei dati e delle informazioni per l'aggiornamento del calendario degli inviti a presentare proposte ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1060 e pubblicazione del calendario relativo alle iniziative di competenza sulla pagina dedicata sul sito del Ministero della Giustizia di cui al punto b.;
 - d. predisposizione e aggiornamento dell'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dal PN Inclusion, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060.
2. La Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) assicura una informativa completa in merito alle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione e agli obblighi derivanti dal cofinanziamento delle operazioni, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 50, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dalla Direzione Generale per il

coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) in coerenza con gli indirizzi forniti dall'AdG.

Art. 14

Modifiche alla Convenzione

1. Le Parti possono convenire di apportare modifiche evolutive al testo della Convenzione ove ciò risultasse necessario in conseguenza di modifiche normative a livello unionale e/o nazionale, intervenute dopo la stipula. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono formalizzate mediante atto scritto.

Art. 15

Gestione della Convenzione

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'AdG e l'OI, per le rispettive competenze, garantiscono la conformità alla regolamentazione dell'UE e nazionale.
2. Qualora le risultanze del monitoraggio evidenzino disallineamenti nell'attuazione delle funzioni delegate l'AdG, potrà concordare con la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) la messa in atto di interventi mirati di rafforzamento anche mediante la modifica della presente Convenzione, ovvero stabilire la revoca della delega delle funzioni.
3. Le parti convengono che il responsabile della esecuzione della presente Convenzione per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito "MLPS") è nominato nella persona dell'AdG del PN Inclusione, mentre la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) si impegna a nominare un proprio responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione entro 30 gg dalla data di sottoscrizione. Si dà atto fra le parti che la presente Convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni proponenti.

Art. 16

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal PN Inclusione, secondo i termini stabiliti dalla Commissione europea.

Art. 17

Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione

dei dati” (di seguito “GDPR”) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice Privacy”), al fine di trattare lecitamente i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti nell’esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere le suddette operazioni di trattamento nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza e secondo i principi di cui all’art. 5 del GDPR, nonché al fine di adempiere agli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l’idoneità dei partecipanti, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. Il MLPS, in qualità di titolare del trattamento, che esercita le sue funzioni per il tramite del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2019 e s.m.i., individua la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) quale “responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR secondo le condizioni, l’atto di nomina e le istruzioni riportate nell’Allegato n. 1, parte integrante della presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte della Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) equivale ad accettazione della nomina.

Art.18

Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, i dati personali trattati ai fini della sottoscrizione ed esecuzione della Convenzione sono trattati secondo le seguenti informazioni. Le Parti si impegnano, ciascuna per i rispettivi ruoli e ambiti di responsabilità nel trattamento dei dati connesso alla presente Convenzione, ad assicurare che le sotto indicate informazioni siano messe a disposizione degli interessati in forma completa, tempestiva ed efficace.
2. Soggetti del trattamento: Titolare del trattamento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che esercita le sue funzioni per il tramite del Direttore Generale della Direzione Generale lotta alla povertà e per la programmazione sociale, quale AdG del PN Inclusion, ai sensi del Decreto ministeriale 37/2019 e s.m.i.

Il Responsabile della protezione dei dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@lavoro.gov.it e Pec: dpo@pec.lavoro.gov.it.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato da società, enti o consorzi nominati Responsabili del trattamento o, ove pertinente, sub-Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

Il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato anche dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi).

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e degli autorizzati è custodito presso la sede del Titolare e può essere richiesto al Titolare e/o Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati.

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo: Commissione europea, Corte dei Conti nazionale e europea, Autorità di vigilanza e di controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, Autorità di pubblica sicurezza, Autorità giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria).

3. Finalità del trattamento e Base giuridica: Le operazioni di trattamento sono funzionali allo svolgimento dell'attività di sorveglianza, rendicontazione, comunicazione, pubblicazione, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

La base giuridica che legittima il trattamento si rinviene nel Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel Regolamento (UE) 2021/1058 che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel Regolamento (UE) 2021/1060 relativo alle disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, nella Decisione CE C(2022) 9029 del 01/12/2022 con cui è stato approvato il PN Inclusione 2021-2027, nel D.M. del 25 gennaio 2022, nel D.D. n. 21 del 31 gennaio 2023 (cfr. articolo 6, comma 1, lettere c) ed e) del GDPR; articolo 2-ter del Codice privacy).

4. Tipologia di dati trattati: I dati oggetto di trattamento sono quelli definiti all'articolo 4, n. 1, del GDPR riferiti all'interessato, la cui raccolta è necessaria per adempiere alla finalità sopra richiamata.
5. Modalità del trattamento: I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalità correlate all'espletamento delle attività e alle finalità in oggetto.

Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto non sarà possibile, per il Titolare del trattamento, procedere all'adempimento delle finalità istituzionali, né dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse. Il Responsabile del trattamento si impegna, ai sensi l'art. 13 par. 2 lett. e) del GDPR, a informare l'interessato se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

6. Luogo del trattamento: I dati personali sono trattati presso la sede del Titolare e dei Responsabili del trattamento all'interno dello Spazio Economico Europeo.

Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa, nel corso del trattamento, si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto previsto dal Capo V del GDPR.

7. Durata del trattamento: I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi sono conservati non oltre il termine indicato all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge nonché eventuali interruzioni in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea.
- Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
8. Diritti dell'interessato: Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l'interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
- I. Diritto di accesso: potrà richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento inerente ai suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati;
 - II. Diritto di rettifica: potrà richiedere di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti, incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi;
 - III. Diritto alla cancellazione: potrà richiedere di cancellare i dati che ha fornito (ad esempio perché si è opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al trattamento);
 - IV. Diritto di limitazione: potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora ricorrano le ipotesi di legge;
 - V. Diritto di opposizione: potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla sua situazione particolare;
 - VI. Revoca del consenso: qualora il trattamento si fondi sul consenso, l'interessato potrà revocarlo in ogni momento, fatta comunque salva la liceità del trattamento effettuato prima di detta revoca;
 - VII. Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati dal Titolare violino la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Allegato n. 1: Atto di nomina a Responsabile del trattamento

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Per la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di
coesione del Ministero della Giustizia**

ALLEGATO 1

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, 00192 Roma, C.F. 80237250586, rappresentato dal dott. Paolo Onelli, Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, in qualità di soggetto esercente le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto ministeriale 37/2019 e s.m.i., di seguito “MLPS” o “Titolare”

E

La Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC), C.F. 96569850587 domiciliata presso il Ministero della Giustizia - Via Crescenzo n. 17/C - 00193 Roma, , rappresentata, dalla Dott.ssa Gabriella De Stradis nella sua qualità di Direttore Generale della suddetta Direzione, di seguito “DGCPC” o “Responsabile del trattamento”

congiuntamente indicate come “Parti”

Premesso che

- il MLPS svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità e i mezzi del trattamento;
- il MLPS e la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC) hanno sottoscritto la Convenzione per l'espletamento da parte di DGCPC delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) nell'ambito della Priorità 1 “Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà”, della Priorità 2 “Child Guarantee” , della Priorità 4 “Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio- economica”, della Priorità 5 “Assistenza tecnica FSE+” e della Priorità 6 “Assistenza tecnica FESR” del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027” (nel prosieguo “Convenzione”) di cui il presente atto costituisce allegato;
- le attività delegate con la Convenzione comportano un trattamento di dati personali da parte di DGCPC in qualità di OI;
- DGCPC è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- il MLPS intende nominare DGCPC, per le attività delegate in Convenzione, quale Responsabile del trattamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR;
- con il presente atto le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Responsabile del trattamento per conto del MLPS.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni:

“GDPR”:	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
“Codice”:	il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia dei dati personali” ss.mm.ii.;
“Dato/i Personale/i”	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
“Categorie Particolari di Dati”:	indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
“Dati Giudiziari”:	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità dell’imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;
“Titolare del trattamento”:	la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
“Responsabile del trattamento”:	chi effettua un trattamento dati per conto del titolare del trattamento (art. 28 GDPR);
“Trattamento”:	qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Comunicazione”:

dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

“Diffusione”

dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

“Interessato”:

persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

“Autorizzati”:

le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice;

“Sub-Responsabile”:

indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l'esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile;

“Terze Parti o Terzi”:

indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l'interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

“Comitato Europeo per la protezione dei dati”:

European Data Protection Board indica l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR, che ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29, gruppo di lavoro comune delle autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati;

“Autorità di Controllo”:

indica l'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali;

“Accordo di trasferimento dei dati”:

indica ogni accordo stipulato tra le Parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali;

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

Scopo delle presenti clausole contrattuali (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento di cui all'allegato A hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato B. Gli allegati da A a C costituiscono parte integrante delle clausole ovvero del presente Atto.

Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725.

Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole e gerarchia

Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

Ciò non impedisce alle Parti di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari con atto successivo, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 3

Interpretazione

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

SEZIONE II

OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 4

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato B.

Clausola 5

Obblighi delle Parti

5.1 Istruzioni

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

5.2 Limitazione delle finalità

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato B, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

5.3 Durata del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato B.

5.4 Sicurezza del trattamento

Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato C per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le

Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo della Convenzione. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Il personale incaricato dal Responsabile per il processamento dei dati sarà espressamente designato (cfr. art-24 quaterdecies Cod. Privacy) ai fini della presente convenzione, nei limiti della qualifica e delle mansioni di competenza. Per il tramite di appositi disciplinari di servizio e/o clausole di riservatezza il Responsabile assicurerà che il personale così individuato si impegni ad attuare le prestazioni in conformità alle prescrizioni ed istruzioni vigenti in tema di protezione dei dati personali, mantenendo gli obblighi di riservatezza e segnalando con tempestività al medesimo Responsabile ogni eventuale rischio incombente sulla sicurezza dello stesso e a comunicare senza ritardo eventuali violazioni dei dati ai fini delle notificazioni/comunicazioni previste dalla normativa vigente

5.5 Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

5.6 Documentazione e rispetto

Le Parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

Il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal GDPR. Su richiesta del titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

5.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento

Il Responsabile del trattamento ha la facoltà di ricorrere a un sub-responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, comma 4, del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito GDPR) che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Il Responsabile del trattamento, pertanto, è autorizzato a sub-contrattare a un sub-Responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole e al GDPR. Il Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare la nomina o la modifica del sub-responsabile e a mantenere un elenco aggiornato degli stessi. Il Titolare del trattamento può opporsi alla nomina/modifica del sub-Responsabile entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del Responsabile; il silenzio del Titolare si intende quale autorizzazione alla nomina/modifica del sub-Responsabile. Le comunicazioni avvengono tramite gli indirizzi email/Pec indicati nell'allegato A al presente atto di nomina.

Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare), stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del GDPR.

Su richiesta del titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

5.8 Trasferimenti internazionali

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento e nel rispetto del capo V del GDPR.

Il titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento conformemente alla clausola 5.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto

del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

5.9 Attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema

Il Responsabile del trattamento deve assicurare, se del caso, la puntuale adozione delle misure di cui al Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali "Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, il Responsabile deve:

- a) Provvedere alla designazione dei propri amministratori di sistema in forma scritta su base individuale, con elencazione analitica dell'ambito di operatività consentita in base al profilo di autorizzazione assegnata;
- b) Stilare la lista degli amministratori di sistema e provvedere al relativo periodico aggiornamento. Tale lista dovrà includere gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite;
- c) Fornire tempestivamente la lista aggiornata degli amministratori di sistema ogni qualvolta il Titolare ne faccia richiesta, anche tramite propri delegati e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
- d) Garantire l'effettuazione di una verifica almeno annuale sulla rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste da vigente normativa per i trattamenti di Dati Personali;
- e) Adottare, relativamente ai software utilizzati, sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (log applicativi) da parte degli utenti e degli amministratori di sistema. Le registrazioni devono:
 - avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste;
 - comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate;
 - essere conservate per un congruo periodo, comunque non inferiore ad un anno e rese disponibili tempestivamente al Titolare, ogniqualvolta questi ne faccia richiesta, anche a mezzo di propri delegati.

Clausola 6

Assistenza al titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui ai punti precedenti, il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni

del titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:

- 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (DPIA ai sensi dell'art. 35 del GDPR) qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 del GDPR.

Le Parti stabiliscono nell'allegato C le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 7

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.

7.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del GDPR, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati

personali in questione;

2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del GDPR, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

7.2 Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le Parti stabiliscono nell'allegato C tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR.

7.3 Data breach

I soggetti che in attuazione della Convenzione siano coinvolti nel trattamento di dati personali sono tenuti a segnalare le violazioni anche potenziali dei dati di cui siano venuti a conoscenza, sulla base di quanto disposto dall'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51; ferma la possibilità di affiancare più dettagliati protocolli operativi al presente atto di nomina ex art. 28 GDPR, la DGCOE si adopera, senza ingiustificato ritardo, per notiziare il Titolare degli incidenti di sicurezza di cui sia venuto a conoscenza, a richiedere alle strutture competenti la raccolta delle prime analisi tecniche e degli elementi informativi necessari a consentire gli adempimenti di cui agli artt. 33-34 GDPR nonché ad attuare le misure occorrenti per porre rimedio e, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi dell'evento. Con separato documento vengono regolate le qualifiche e gli obblighi concernenti la registrazione degli incidenti di sicurezza occorsi (incluse le violazioni non comportanti notifiche o comunicazioni ai fini degli artt. 33-34 GDPR) con annotazione delle relative caratteristiche, delle conseguenze ed eventuali provvedimenti adottati,

e la tenuta e aggiornamento della pertinente documentazione.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 8

Inosservanza delle clausole e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del GDPR, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolta la Convenzione. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere la Convenzione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del GDPR;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del GDPR.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 5.1, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

ALLEGATO A

Elenco delle Parti

Titolare del trattamento: La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Esercente le funzioni di Titolare: Dott. Paolo Onelli

e-mail: dginclusione@lavoro.gov.it

PEC: dginclusione@pec.lavoro.gov.it

Responsabile della protezione dei dati: Ing. Nicola Barberini

e-mail: dpo@lavoro.gov.it

PEC: dpo@pec.lavoro.gov.it

Responsabile del trattamento: La Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DGCPC)

Esercente le funzioni di Responsabile: Dott.ssa Gabriella De Stradis

e-mail: dgpolichecoesione@giustizia.it

Pec: prot.dgcoe.ddsc@giustiziacert.it

Responsabile della protezione dei dati: Dirigente Ufficio 2 del DGCPC

e-mail: responsabileprotezionedati@giustizia.it

PEC: responsabileprotezionedati@giustiziacert.it

ALLEGATO B

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Cod.	Voce	Descrizione
1	AMBITO DI TRATTAMENTO	
1.1	Attività previste da Convenzione	Si rinvia all'elenco delle attività delegate nell'ambito della Convenzione.
1.2	Finalità e base giuridica del trattamento dei dati	Le operazioni di trattamento sono svolte al fine di svolgere le attività delegate di OI nell'ambito della Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà", della Priorità 2 "Child Guarantee" e della Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica" nonché della Priorità 5 "Assistenza tecnica FSE+" e della Priorità 6 "Assistenza tecnica FESR" del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021- 2027". Il trattamento, inoltre, è autorizzato per adempiere agli obblighi di sorveglianza, rendicontazione, comunicazione, pubblicazione, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla Convenzione e degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi. La base giuridica che legittima il trattamento si rinviene nel Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel Regolamento (UE) 2021/1058 che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel Regolamento (UE) 2021/1060 relativo alle disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, nella Decisione CE C(2022) 9029 del 01/12/2022 con cui è stato approvato il PN Inclusione 2021-2027, nel D.M. del 25 gennaio 2022, nel D.D. n. 21 del 31 gennaio 2023 (cfr. articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento); articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e articolo 2-ter del Codice privacy (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento).
1.3	Categorie di interessati	- Detenuti, - ex detenuti; - minorenni e giovani adulti dai 14 ai 25 anni, sottoposti a procedimento penale dall'Autorità giudiziaria minorile, in misura di comunità - adulti in uscita da luoghi di detenzione, in esecuzione penale esterna o sottoposti a sanzioni di comunità, in carico agli Uffici di Esecuzione penale esterna - Minorenni dai 14 ai 18 anni non compiuti, sottoposti a procedimento penale dall'Autorità giudiziaria minorile, in misura di comunità

Cod.	Voce	Descrizione
1.4	Categorie di Dati Personali	■ dati personali “comuni”, in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del Privacy by default e Privacy by design). ■ dati personali giudiziari relativi a “condanne penali e reati”, in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell’art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del Privacy by default e Privacy by design).
1.5	Categorie di Destinatari	I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo autorità di vigilanza e controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica sicurezza, commissione europea, autorità giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria).
1.6	Durata del trattamento dei dati	Coincide con la durata della Convenzione (cfr. art. 16 della Convenzione).
1.7	Durata della conservazione dei dati	Ai sensi dell’art. 82 “Disponibilità dei documenti” del Regolamento (UE) 2021/1060 tutti i documenti giustificativi riguardanti un’operazione sostenuta dai fondi sono conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario.
2	OPERAZIONI AUTORIZZATE DAL TITOLARE	
2.1	Raccolta	SI
2.2	Registrazione	SI
2.3	Organizzazione	SI
2.4	Strutturazione	SI
2.5	Conservazione	SI
2.6	Adattamento o Modifica	SI
2.7	Estrazione	SI
2.8	Consultazione	SI
2.9	Uso	SI
2.10	Comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione	SI
2.11	Raffronto o Interconnessione	SI
2.12	Limitazione	NO (salvo su richiesta del Titolare)
2.13	Cancellazione	NO (salvo su richiesta del Titolare)
2.14	Trasferimento verso un paese terzo o una organizzazione internazionale	NO (salvo su richiesta del Titolare)

ALLEGATO C

Misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Sono di seguito elencate le misure di sicurezza obbligatorie che il Titolare del trattamento prescrive al Responsabile del trattamento dei dati, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche (artt. 5-25-32 del GDPR).

REQUISITI DI SICUREZZA "MANDATORI"	
a)	Politica interna definita dal Responsabile per la protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni e definizione di un modello organizzativo conforme al GDPR
b)	Procedure interne del Responsabile per attribuzioni di compiti e funzioni (autorizzati e sub-responsabili del trattamento)
c)	Misure tecniche ed organizzative per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati e la resilienza dei sistemi e dei servizi offerti dal Responsabile
d)	Procedure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico su server fisici/virtuali del Responsabile
e)	Procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento posto in essere dal Responsabile
f)	Misure di protezione dei dati trasmessi e conservati dal Responsabile (cifatura <i>in transit</i> e <i>at rest</i>)
g)	Formazione periodica del personale del Responsabile, in materia di protezione dei dati personali
h)	Misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi del Responsabile, in cui i dati personali del Titolare sono trattati
i)	Misure di sicurezza per garantire la riservatezza delle comunicazioni da remoto (da e verso la rete del Titolare del trattamento)
j)	Procedure per la gestione e governance della sicurezza informatica e della Cybersecurity sul software/prodotto/servizio offerto
k)	Misure per garantire la tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate sul software/prodotto/servizio offerto
l)	Procedura per la gestione delle violazioni dei dati, ai sensi dell'art. 33 del GDPR
m)	Software Privacy compliant: Protezione dei dati personali trattati tramite il software/prodotto/servizio offerto, fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (<i>Privacy by design e by Default</i>) di cui all'art. 25 del GDPR
n)	Politica specifica per la password definita e documentata. La politica deve includere la lunghezza della password (almeno 8 caratteri), la complessità, il periodo di validità (non meno di 90 giorni) e il numero di tentativi di accesso non riusciti accettabili dal software/prodotto/servizio offerto.
o)	Tecniche crittografiche applicate a livello database
p)	Tecniche crittografiche applicate sugli archivi di backup (anche se in cloud)
q)	Test periodici OWASP o equivalenti, almeno annuali, sul software offerto
r)	Test di Vulnerability Assessment e Penetration Test, almeno annuali, sul software/prodotto/servizio offerto. Consegna dei report al Titolare del trattamento con l'indicazione delle vulnerabilità riscontrate e delle azioni di risoluzione/mitigazione apportate.

Descrizione delle misure tecniche e organizzative specifiche che il Responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.